



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 171 del 24/12/2013

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 27 novembre 2013, n. 310**

Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex l.r. n. 44/2013 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel Comune di Torchiarolo (BR) per l'inquinante PM10, ai sensi D.lgs. 155/2010 art. 9 comma 1 - Autorità procedente: Giunta Regionale.

L'anno 2013 addì 27 del mese di Novembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

Con DGR 11 giugno 2013, n. 1093, la Giunta Regionale approvava lo "Schema di Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'aria nel Comune di Torchiarolo (BR) per l'inquinante PM10", redatto ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs.155/2010, ed il "Rapporto Preliminare Ambientale per la Verifica di Assoggettabilità a VAS", ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2012. Nella stessa DGR la Giunta Regionale, in qualità di Autorità Procedente, deliberava di dare avvio alla Verifica di Assoggettabilità a VAS sul Piano in oggetto.

Con nota prot. n. 1104 del 20/06/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6177 del 24/06/2013, l'Autorità Ambientale del Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia, in qualità di soggetto proponente individuato nel Rapporto Ambientale Preliminare, trasmetteva, ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.8 della l.r. n. 44/2012, la seguente documentazione:

- DGR 11 giugno 2013, n. 1093: Approvazione dello "Schema di Piano Contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'aria nel Comune di Torchiarolo (BR) per l'inquinante PM10" redatto ai sensi dell' art. 9 comma 1 del D.Lgs.155/2010 e del "Rapporto Preliminare Ambientale per la Verifica di Assoggettabilità a VAS" ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2012;

- Documento "Schema di Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel Comune di Torchiarolo (BR) per l'inquinante PM10, ai sensi D.lgs.155/2010 art. 9 comma 1";

- Allegati al Documento di Piano

Allegato 1 DATI QUALITA' ARIA PER TORCHIAROLO - ANNO 2012

Allegato 2 - ROSE INQUINAMENTO PM10 IN ALCUNI GIORNI DI SUPERAMENTO DEL PM10

Allegato 3 - MODELLISTICA- CASI STUDIO

- Rapporto Preliminare Ambientale.

Con nota prot. n. 7355 del 23/7/2013 l'Ufficio programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 8 della l.r. n.44/2012, comunicava la pubblicazione - sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente - della documentazione ricevuta, ai seguenti

soggetti con competenza ambientale, anche sulla base dell'elenco proposto nel Rapporto Preliminare Ambientale:

- Ministero dello Sviluppo Economico;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Ministero della Salute;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Regione Puglia:
 - Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio -Servizi Urbanistica e Assetto del Territorio;
 - Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico -Servizio Attività Economiche Consumatori;
 - Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente - Servizi Ciclo Rifiuti e Bonifica e Rischio industriale;
 - Assessorato Regionale alle Infrastrutture strategiche e mobilità - Servizio Regionale Reti ed Infrastrutture per la Mobilità;
 - Assessorato Regionale alle Opere Pubbliche -Servizi Risorse Naturali, LLPP e Tutela delle Acque;
 - Assessorato Regionale Politiche della Salute -Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione;
 - Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari -Servizi Agricoltura, Alimentazione e Foreste;
- Provincia di Brindisi- Settore Ambiente e Settore Ecologia- Settore urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del Suolo
- ARPA Puglia
- ARES Puglia
- ASL Brindisi
- Autorità Idrica Pugliese
- Autorità di Bacino della Puglia
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia
- Consorzio Area Sviluppo Industriale (ASI) di Brindisi
- Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Brindisi
- Comando tutela ambiente dei Carabinieri (N.O.E)
- Comune di Torchiarolo

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 8 della l.r. n.44/2012, all'Autorità competente ed all'Autorità procedente, invitando quest'ultima a trasmettere, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell'ambito della consultazione.

Di seguito l'elenco e la sintesi delle suddette osservazioni pervenute:

Nota del Consorzio ASI di Brindisi, trasmessa con pec dell'1/8/2013 e acquisita al prot. n. 8016 dell'8/8/2013

Nel condividere lo schema di piano e prendere atto delle misure complessivamente adottate, in particolare quelle riferite alle fasi di arresto e riavvio governate dal gestore della rete di trasmissione, "si ritiene opportuno coinvolgere le centrali termoelettriche interessate [...] per verificare quali possibili soluzioni tecnologiche possano essere adottate per ridurre l'incremento delle emissioni di particolato". Si auspica, inoltre un più esteso coinvolgimento delle strutture idonee a comprendere il fenomeno di diffusione del particolato.

Nota del MATT-M, Direzione Generale per le valutazioni ambientali, trasmessa con pec del 2/8/2013 e acquisita al prot. n. 8038 del 9/8/2013

Il MATT interviene in qualità di soggetto con competenze ambientali, nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano. Preso atto della tipologia di Piano, in particolare che non definisce un quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti elencati negli allegati II, III e IV di cui al D.Lgs 152/2006, che si propone obiettivi di sostenibilità e qualità ambientale in linea con le strategie europee e nazionali, che le misure previste sono esclusivamente di natura comportamentale, il MATT non ravvisa la necessità che lo stesso debba essere sottoposto alla procedura di VAS

Tuttavia, ai fini della valutazione dell'efficacia del Piano, come già previsto nel Rapporto preliminare, dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio da approvare insieme al Piano, si dovrà prevedere report a scadenza almeno annuale e, nel contempo (anche in occasione della pubblicazione dei report), l'organizzazione di seminari informativi e di confronto con la popolazione interessata.

Si suggerisce il coinvolgimento dei comuni limitrofi, con l'auspicio di una azione sinergica e concordata su un più ampio territorio.

Nota dell'Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 10689 del 5/8/2013, acquisita al prot. n. 8652 del 17/9/2013

L'Autorità non rileva profili di proprio interesse nella specifica materia.

Nota dell'Autorità Idrica Pugliese, trasmessa con pec del 7/8/2013 e acquisita al prot. n. 8336 del 4/9/2013

L'Autorità si esprime evidenziando che "deve essere verificata la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fognatura nera e depurazione del servizio idrico integrato regionale, ove interessate", rimandando al Piano d'Ambito dell'ATO Puglia e successive modifiche.

Osservazioni da Legambiente Brindisi, trasmesse con mail del 20/8/2013 e acquisite al prot. n. 8442 del 10/09/2013

A seguito della pubblicazione sul sito della Regione Puglia della documentazione relativa al Piano, Legambiente rappresenta alcune osservazioni affermando che:

- appare eccessiva la percentuale del 90 % di origine del PM10 attribuito alla combustione delle biomasse organiche, attesa la collocazione territoriale di Torchiarolo, circostanza avvalorata dalle dichiarazioni effettuate dagli stessi gestori degli impianti "produttori di particolato" nei registri INES et al.
- non vi sarebbero riferimenti nel piano agli stessi registri, i cui dati sono pur imputabili ai superamenti di Torchiarolo, con riferimento alla centralina di Piazza Don Minzoni;
- l'attribuzione del superamento del PM10 alla sola combustione invernale di biomassa apparirebbe "azzardata per gli aspetti sociali che vengono attivati", per le seguenti ragioni:
 - mancato raffronto con le attività di Enel a Cerano;
 - mancati approfondimenti sulla natura isotopica del Carbonio, che consentirebbe di identificarne l'origine;
 - inefficacia dello studio sul levoglucosano, al fine di dirimere la questione riferita all'origine del PM10;
 - necessità di maggiori approfondimenti, non effettuati, circa le relazioni fra gli eventi transitori della CTE di ENEL e le concentrazioni di particolato registrate;
 - necessità non soddisfatta di procedere a campagne di misurazione presso le residenze rivierasche di Lendinuso e Torre S. Gennaro, anche ed in ragione dei processi di fumigazione che li riguardano;
 - mancato riscontro, o di una comparazione, con la stazione di rilevamento di Cerrate considerata "background rurale", riveniente dalla centralina allocata nel Comune di S.Pietro Vernotico, i cui contributi non sarebbero rintracciabili nella centralina di Torchiarolo;
 - mancata comparazione tra la composizione mineralogica dei carboni utilizzati come combustibili nella CTE di Cerano e di Edipower di Brindisi Nord con il particolato riveniente dalle analisi effettuate sui filtri della centralina di Torchiarolo. In particolare, alcuni microcomponenti e componenti in traccia nel carbone avrebbero potuto fungere da marker ed individuare la certezza della provenienza del

particolato;

- si resta in attesa della Valutazione di Impatto sulla Salute in ragione degli ulteriori utili contributi che potrebbe produrre.

In conclusione, alla luce di tali considerazioni, si ritiene che il Piano “abbia la necessità di ulteriori importanti integrazioni e come tale debba essere assoggettato alla VAS”.

Nota del MIBAC, Soprintendenza per il Beni Archeologici di Taranto, prot. n. 10069 del 21/8/2013, acquisita al prot. n. 8502 dell'11/9/2013

La Soprintendenza, rappresentando la situazione vincolistica di propria competenza (vincolo archeologico relativo all'antico centro di origine messapica di Valesio e diverse evidenze archeologiche tra cui l'area di necropoli presso Masseria Grande e Masseria Piccola), considerati i contenuti del Piano, finalizzato prevalentemente al miglioramento della qualità dell'aria, e preso atto che gli impatti risultano poco significativi e comunque positivi in relazione al paesaggio e ai beni culturali, “ritiene, per quanto di propria competenza e solo ai fini della tutela archeologica, che il piano in oggetto non debba essere assoggettato a VAS”.

Osservazioni di ENEL Produzione SpA, trasmesse con pec del 21/8/2013 e acquisite al prot. n. 8611 del 16/9/2013

Trattasi di osservazioni alle misure di intervento proposte a carico dell'esercizio della centrale Enel di Cerano. Dopo una disamina con la quale si prende atto, sulla scorta dei report di ARPA Puglia, della natura delle emissioni registrate a Torchiarolo quali dipendenti quasi esclusivamente dalla natura domestica ed agricola dei processi di combustione (combustione della legna e bruciature stagionali nell'attività agricola), si passa ad evidenziare l'assenza di correlazioni tra i superamenti di PM10 a Torchiarolo e l'attività della centrale medesima, con riferimento sia alla stagionalità del fenomeno, sia a quanto imputato agli eventi transitori.

Con riferimento a questi ultimi, Enel riferisce che il Piano di Monitoraggio dei Transitori è già previsto in ottemperanza alla prescrizione 21 a pag. 93 del PIC del Decreto di AIA (DVA_DEC-2012-0000253), per cui dal 28/6/2012 il Gestore ha istituito il registro dei transitori ed in particolare una campagna di caratterizzazione su alcuni gruppi; campagna allo stato parziale che dovrà essere estesa a tutti i gruppi. Da questi elementi si evidenzerebbe la completa assenza di correlazioni.

Pertanto, nelle proprie conclusioni Enel evidenzia che sia l'intervento di riduzione delle emissioni massiche di polveri, sia la riduzione del valore limite di concentrazione del particolato del 10% apparirebbero ingiustificati sotto il profilo tecnico, o comunque sproporzionati rispetto alle correlazioni verificate.

Ulteriori Osservazioni di Enel Produzione SpA, trasmesse con pec del 30/9/2013 e acquisite al prot. n. 9266 del 2/10/2013

Con riferimento al documento dello Schema di Piano adottato dalla GR e alle osservazioni già trasmesse, nonché ad un incontro con il Servizio Ecologia della Regione Puglia il 4/9/2013, si invia un ulteriore documento integrativo al fine di meglio argomentare la valutazione del contributo della Centrale di Cerano “Federico II” sulle ricadute di PM10 nel Comune di Torchiarolo.

Si tratta di note tecniche condotte con riferimento al focus sugli eventi di transitorio della centrale, attraverso l'impiego di una simulazione modellistica basata sui dati del 2012 implementati nel software Calpuff Model System, in assenza di altre sorgenti antropiche presenti nel territorio che influenzerebbero la qualità dell'aria.

È dapprima considerato il modello di dispersione nel normale esercizio e, successivamente, è effettuata un'integrazione con l'esercizio in transitorio, in particolare facendo riferimento agli avviamenti per tutto il 2012. Si osserva una mancata relazione tra i dati di qualità dell'aria e le stime di impatto in termini di magnitudo e di stagionalità.

In particolare, si riferisce che la stima della portata durante la fase di avviamento risulta fondamentale per una corretta stima delle emissioni massiche, per cui non è possibile far riferimento alla portata nominale durante la fase di avviamento.

Le conclusioni riportano a stime di impatto trascurabili sulla quantità di polveri misurate a Torchiarolo, sia in termini assoluti che con riferimento alle attività di transitorio.

Nota del Comune di Torchiarolo - Posizione Organizzativa n.03 Lavori Pubblici, Ambiente, Urbanistica ed Edilizia Privata, prot. n. 8075 del 21/9/2013, trasmessa con pec del 22/8/2013 acquisita al prot. n. 8759 del 19/9/2013

La PO03 - Lavori Pubblici, Ambiente, Urbanistica ed Edilizia Privata - ritiene che, così come proposto, il Piano risulta carente su due aspetti che si ritengono essenziali per giustificare l'attribuzione dell'inquinamento da PM10 alla sola combustione della legna, quali, in termini sintetici: la mancanza di raffronti fra la composizione chimico-mineralogica, attraverso appositi marker, fra il carbone utilizzato come combustibile nella centrale di Cerano e le particelle incombuste inorganiche rilevate dai filtri della centralina sita in Piazza Don Minzoni a Torchiarolo; la mancanza della ricerca in merito agli isotopi del carbonio che, in funzione della tipologia, individuano subito la provenienza dal tipo di combustione (fossile-carbone o fresca-biomassa).

I due temi evidenziano anche aspetti relativi alla vita media del levoglucosano (maggiore indiziato nella combustione domestica) e nella relativa provenienza da altre fonti emmissive; a tal proposito si è chiesto un allargamento dell'analisi effettuata sul Piano anche al di fuori del comparto urbano ed in particolare ai territori rivieraschi ed urbani posti nell'intorno vasto di Torchiarolo.

Particolare attenzione si è posta alla conoscenza, almeno per gli ultimi anni, dei così detti "transitori di esercizio" della centrale, nei quali le attività di riaccensione dei gruppi in sospensione comporta emissioni di particolato ben oltre i limiti consentiti dalla normativa ed anche goccioline oleose, condensate all'interno di camini, di sconosciuta composizione.

Con nota prot. n. 9109 del 27/9/2013 l'Ufficio VAS trasmetteva all'Autorità Ambientale le osservazioni pervenute chiedendo di esprimere ulteriori elementi conoscitivi e valutativi per la conclusione del procedimento, con riferimento a quanto segnalato dai soggetti intervenuti.

Con nota prot n. 10234 del 4/11/2013, l'Autorità Ambientale trasmetteva le proprie deduzioni ed ulteriori elementi conoscitivi in merito a quanto rappresentato nell'ambito della consultazione, allegando le considerazioni di ARPA Puglia, coinvolta in qualità di soggetto scientifico co-redattore del Piano, espresse con nota prot. n. 61119 del 28/10/2013.

In particolare l'Autorità Ambientale rappresenta che, "per quanto concerne le osservazioni sull'accuratezza dell'analisi conoscitiva a supporto della definizione delle prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel Comune di Torchiarolo, ARPA ha confermato di ritenere sufficienti gli elementi conoscitivi finora prodotti fornendo riscontro tecnico puntuale alle osservazioni", come da nota istruttoria della stessa Agenzia.

Tuttavia, al fine di meglio rispondere alle osservazioni presentate da Legambiente e dalla PO03 - Lavori Pubblici, Ambiente, Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Torchiarolo, vista la necessità di approfondire quanto correlato ai c.d. eventi transitori della centrale, l'Autorità Ambientale suggerisce l'opportunità di anticipare il riesame del provvedimento AIA della centrale termoelettrica di Brindisi Cerano, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Infine, tra le altre informazioni, l'Autorità mette a conoscenza dell'Ufficio VAS che lo stesso Comune di Torchiarolo, assieme alla Provincia di Brindisi e la ASL Brindisi, è stato costantemente coinvolto nella procedura di definizione del piano, partecipando ai numerosi incontri del tavolo tecnico all'uopo istituito, compreso il conclusivo incontro del 29 maggio 2013 in cui il tavolo, all'unanimità, ha approvato il documento di Schema di Piano.

Visto inoltre che

- con pec dell'11/9/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9031 del 26/9/2013, la Provincia di Brindisi ha trasmesso la nota prot. n. 57792 dell'11/9/2013 di rinvio della Conferenza di Servizi relativa alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, per l'esercizio di un impianto di combustione alimentato a biomassa, di potenza inferiore ad 1 MgW, nel Comune di Cellino San Marco proposto dalla società Gamma Group srl;
- con pec dell'11/9/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9032 del 26/9/2013, la Provincia di Brindisi ha trasmesso la nota prot. n. 57783 dell'11/9/2013 di rinvio della Conferenza di Servizi relativa alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, per l'esercizio di un impianto di combustione alimentato a biomassa, di potenza inferiore ad 1 MgW, nel Comune di Cellino San Marco proposto dalla società Flego srl;
- nelle suddette note la Provincia di Brindisi, autorità competente per l'autorizzazione, chiedeva alle società proponenti di trasmettere gli elaborati progettuali al Servizio Ecologia, Ufficio Programmazione e Politiche Energetiche, VIA e VAS, per una valutazione dei progetti "nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel comune di Torchiarolo per l'inquinante PM10", ritenendo possibili gli impatti ambientali, positivi e negativi, sulla qualità dell'aria del comune di Cellino San Marco e dei comuni limitrofi;
- le due società hanno inviato successivamente al Servizio Ecologia gli elaborati progettuali ed alcuni documenti integrativi;
- la Provincia di Brindisi ha trasmesso via pec del 27/9/2013 le note prot. n. 61298 e 61289 del 27/9/2013 di trasmissione dei verbali delle sedute delle Conferenze di Servizi svolte in data 24/9/2013 per i progetti presentati rispettivamente dalla società Gamma Group srl e Flego srl, al termine delle quali si richiedono alle società ulteriori integrazioni;
- le società Gamma Group srl e Flego srl hanno trasmesso, rispettivamente con pec del 14/10/2013 e del 10/10/2013, acquisite al prot. n. 9873 del 22/10/2013 e prot. n. 9618 del 10/10/2013, ulteriori documenti integrativi;
- il Servizio regionale Ecologia, con note prot. n. 9613 e prot. n. 9612 del 15/10/2013, ha riscontrato le note della Provincia di Brindisi inviate con pec dell'11/9/2013 relative ai progetti presentati rispettivamente dalla società Gamma Group srl e Flego srl, evidenziando che la stessa Provincia, essendo sia individuata quale soggetto competente in materia ambientale nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS per il "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel comune di Torchiarolo per l'inquinante PM10", sia coinvolta nel processo di formazione dello stesso Piano, nonché delegata giusta LR 17/2007 per i procedimenti autorizzativi oggetto delle Conferenze di Servizi, possiede già tutti gli elementi di conoscenza utili in ordine alle disposizioni messe in campo per la tutela della qualità dell'aria nel territorio esaminato e la facoltà di esercitare, nell'ambito dei suddetti procedimenti autorizzativi, le opportune verifiche di coerenza esterna con la pianificazione vigente ed eventualmente con gli scenari implementati dallo Schema di Piano di cui trattasi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche:

- alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento,
- alla luce del riscontro dall'Autorità Ambientale e degli ulteriori elementi conoscitivi e valutativi prodotti nella nota istruttoria dell'ARPA Puglia sopra richiamata,
- si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel comune di Torchiarolo per l'inquinante PM10" sulla base dei criteri previsti

nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DEL PIANO

Il Piano di cui trattasi può configurarsi come un documento contenente in forma organica la programmazione delle misure di risanamento già individuate nel protocollo di intesa da applicare all'area del Comune di Torchiarolo tese a riportare i livelli di qualità dell'aria al di sotto dei limiti prescritti dal D.Lgs. 155/2010 e il contestuale adeguamento al dettato del D.Lgs. 155/10, attraverso le informazioni richieste dall'allegato XV dello stesso Decreto.

Il Piano in oggetto si prefigge, quindi, di individuare un insieme organico di misure necessarie per agire sulle principali sorgenti di emissione che hanno influenzato il superamento dei valori limite per il PM10 rilevati nella centralina situata in P.zza Don Minzoni nel Comune di Torchiarolo, appartenente alla Rete Regionale della Qualità dell'Aria (RRQA), tale da riportare a conformità normativa i valori di qualità dell'aria ambiente per tale inquinante.

Le misure complessivamente sono rivolte al comparto civile, agricolo e industriale.

Le misure di piano, in particolare, seguono un approccio dedicato "alla fonte", per cui sono rivolte direttamente sulle cause (azioni antropiche e sorgenti) che provocano esternalità a carico della matrice aria, al fine di gestirle e di ridurre quantitativamente la produzione di materiale aerodisperso. In sintesi, sono riportate in tabella:

Misura 4.1 Divieto di utilizzo di sistemi di combustione domestica, a biomassa non dotati di adeguati sistemi di filtraggio

Misura 4.2 Definizione di un bando che preveda l'acquisizione e l'installazione di sistemi di filtrazione dei fumi di combustione degli impianti civili di riscaldamento, principalmente nella direzione delle abitazioni che non dispongono di altri ulteriori sistemi di riscaldamento

Misura 4.3 Campagna di sensibilizzazione finalizzata alla diffusione di buone regole per una corretta combustione e corretta gestione degli impianti a legna domestici

Misura 4.4 Misure restrittive per evitare la combustione di legna in campo aperto; ordinanza che vieta sull'intero territorio comunale, di bruciare all'aperto residui vegetali e cellulosici etc

Misura 4.5 Misura di controllo e riduzione del contributo industriale della centrale ENEL di Brindisi, con aggiunta di misure dedicate:

- confronto delle emissioni complessive in continuo (SME) con il limite massico annuale, esteso anche al transitorio
- riduzione di almeno il 20% del limite massico annuale
- riduzione almeno del 10% del limite di concentrazione di particolato, rispetto a quanto autorizzato dall'AIA

Tali misure dovranno essere valutate dall'Autorità competente per l'AIA attraverso il riesame del provvedimento ex art. 29-octies D Lgs 152/2006, come ripreso anche dal Decreto di AIA DVA-DEC-2012-0000253

Misura 4.6 Misura che prevede che le attività già in essere di controllo debbano essere più stringenti

Misura 4.7 Tutti i soggetti pubblici dovranno portare avanti un'azione sinergica di comunicazione. Arpa dovrà comunicare entro giugno di ogni anno il numero di superamenti avvenuti nel precedente inverno, comunicazione da estendere alla cittadinanza

Lo Schema di Piano presenta, complessivamente, questi contenuti: introduzione e caratteristiche del territorio; rappresentazione ed esiti delle misure di analisi, sia del PM10, sia del Benzoapirene e di altri parametri di qualità dell'aria più in generale; evidenza di analisi ad hoc, resoconti di altri progetti trasversali; evidenza del contributo delle sorgenti industriali, elementi di vigilanza e controllo, attività di informazione.

Seguono, poi, le sezioni dedicate alle misure di risanamento, alle misure di controllo e alle informazioni al pubblico.

E' stata effettuata l'analisi del quadro pianificatorio che consente di verificare la coerenza del Piano rispetto ai vari livelli di pianificazione e programmazione, in particolare con i piani/programmi di tutela ambientale e paesaggistica. Si ritiene che il piano di cui trattasi attenga al campo delle programmazioni in termini di sostenibilità dello sviluppo, ovvero del mantenimento in termini di compatibilità ambientale delle attività antropiche in essere, piuttosto che orientato ad un approccio strettamente conservativo, fatta salva la necessità di reprimere ogni elemento detrattore per l'ambiente ed ogni pratica abusiva.

Relativamente agli approfondimenti richiesti da alcuni enti/soggetti nell'ambito della consultazione, si richiama quanto rappresentato dall'Autorità Ambientale con nota prot n. 10234 del 4/11/2013 e dall'ARPA Puglia nella nota istruttoria prot. n. 61119 del 28/10/2013 in merito alla esaustività degli elementi conoscitivi prodotti per l'elaborazione del Piano.

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO

Dal Rapporto Ambientale Preliminare emerge quanto segue.

Il territorio oggetto del Piano di è individuato nel territorio del Comune di Torchiarolo.

Il territorio del Comune di Torchiarolo è caratterizzato dalla natura pianeggiante e dalla scarsa distanza dal mare (pochi chilometri).

E' un piccolo centro situato all'estremo sud della provincia di Brindisi, al confine con quella di Lecce, dista circa 17 km dal capoluogo e 18 km da Lecce ed è situato a 28 m di altezza dal mare. Ha una superficie di 32,18 chilometri quadrati per una densità abitativa di 159,3 abitanti per chilometro quadrato. Si trova vicino ai comuni di San Pietro Vernotico, Lecce e Squinzano. Ha una popolazione di poco superiore ai 5.000 abitanti distribuita in 1.700 nuclei familiari, con una media per nucleo familiare di circa 3 componenti, ed è il meno abitato della provincia.

Relativamente alla componente "aria" il Rapporto Ambientale Preliminare riferisce quanto segue.

Il D.Lgs 155/2010 art.2, c. 1, lett.g) definisce "area di superamento" per un assegnato inquinante atmosferico, l'"area, ricadente all'interno di una zona o di un agglomerato, nella quale è stato valutato il superamento di un valore limite o di un valore obiettivo". La DGR 29 dicembre 2011, n. 2979 ha proceduto anche all'individuazione delle "altre zone", individuando la porzione del territorio regionale dei confini di Brindisi, Taranto ed altri comuni limitrofi (zona IT16103) quale caratterizzata dal carico emissivo di tipo industriale, quale fattore prevalente nella formazione dei livelli di inquinamento.

Le aree metropolitane di Taranto e Brindisi sono state definite, inoltre, aree "ad elevato rischio ambientale" dal Consiglio dei Ministri, con delibera del 30 novembre 1990, in base alla legge 305 del 1989 che, all'art. 6, le definisce come segue: "gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ambientali nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, e che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione". In particolare nel 2002, nel numero monografico della rivista Epidemiologia e Prevenzione "Ambiente e stato di salute nella popolazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale" che riportava i dati di mortalità del quinquennio 1990-1994, l'area di Brindisi è definita un'area a rischio di tipo "puntiforme", comprendente quattro comuni (Brindisi, Carovigno, San Pietro Vernotico e Torchiarolo), per una popolazione di circa 130.000 abitanti (circa il 32% dei residenti della provincia).

Il territorio oggetto del Piano è, tuttavia, nello Schema proposto, individuato in senso stretto nel Comune

di Torchiarolo. Il territorio è stato caratterizzato sotto il profilo economico e sociale, orografico, anemologico, al fine di mettere in relazione questi aspetti con la attuabilità delle misure di Piano e la sensibilità del territorio ai vettori di emissione, per cui poi l'analisi di dettaglio procede sulle analisi e le caratteristiche delle sorgenti che investono il territorio stesso. Tuttavia lo schema di Piano recita "(cfr. Par. 4.4): poiché i dati desunti dall'inventario regionale delle emissioni lasciano intravedere come il fenomeno di inquinamento da PM10 derivante dalla combustione incontrollata e in sistemi di combustione non appropriati delle biomasse legnose possa riguardare altre realtà regionali oltre a Comune di Torchiarolo, Arpa Puglia provvederà a dettagliare l'area di estensione di tale possibile criticità ambientale [...]".

Le risultanze delle campagne di rilevamento e delle valutazioni scientifiche condotte nel corso degli anni da Arpa Puglia emerso hanno indicato come la combustione della legna costituisca, nel periodo invernale, una sorgente emissiva particolarmente significativa in grado di influenzare negativamente a livello locale lo stato della qualità dell'aria e provochi in particolare i superamenti di PM10 di cui al Piano.

Come evidenziato dalle analisi illustrate nel Piano, il contributo delle sorgenti emissive industriali al PM10 misurato presso la centralina situata in Piazza Don Minzoni a Torchiarolo appare non superiore al 10%.

Tuttavia, le recenti attività ispettive svolte dagli Organi di Controllo (ISPRA/ARPA) nell'ambito delle verifiche delle Autorizzazioni Integrate Ambientali delle aziende industriali dell'area di Brindisi hanno messo in rilievo come le emissioni convogliate di tali impianti subiscano degli incrementi legati ad eventi "transitori", durante i quali le concentrazioni degli inquinanti e, in particolare, del materiale particolato possono subire un notevole aumento rispetto alle concentrazioni emesse nelle fasi a regime. Quanto detto riguarda in particolare le centrali di produzione di energia elettrica, soggette a frequenti fasi di arresto e di riavvio, sulla base delle richieste del gestore della rete nazionale; ad oggi gli impianti nel territorio di Brindisi che producono energia elettrica sono: Enel (a carbone), Edipower (a carbone), Enipower (turbogas) e SFIR (a olio vegetale).

In provincia di Brindisi sono cinque gli impianti che ricadono nella disciplina della normativa AIA nazionale e sono in particolare: Enel Brindisi, Edipower, Versalis, Basell (che hanno ottenuto l'AIA) ed Enipower.

Per quanto riguarda, in particolare, la centrale termoelettrica di ENEL Produzione in località Cerano (BR), che costituisce l'impianto industriale di rilevante entità emissiva ed a minore distanza rispetto al sito di Torchiarolo, il Gestore ha prodotto, in ottemperanza ad una prescrizione autorizzativa, un documento intitolato "Piano di monitoraggio dei transitori" dal quale risulta che, in occasione della riaccensione a freddo o a tiepido della centrale, le emissioni a camino di particolato possono raggiungere, sia pure per periodi limitati nel tempo, concentrazioni di 400-500 mg/Nm³, che vengono emessi in atmosfera bypassando i sistemi di abbattimento (filtri a manica o elettrofiltri).

Pur essendo il contributo di tali emissioni agli eventi di superamento, comunque, non superiore a quello complessivamente valutato, è possibile ammettere che una riduzione delle emissioni durante tali eventi transitori produca, comunque, un effetto positivo sulla riduzione del numero di superamenti, ragione che ha fatto sì che scaturisse la Misura 4.5 vista.

Relativamente alle altre componenti ambientali (natura e biodiversità, paesaggio e beni culturali, suolo, acque), da atti in possesso di quest'Ufficio e da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si rileva che il territorio comunale:

- non è direttamente interessato da aree protette, siti della Rete Natura 2000, aree IBA; si segnala unicamente che sono presenti a nord del confine comunale la RNOR "Bosco di Cerano" e lungo la costa il SIC Mare "Rauccio";
- non è direttamente interessato da zone perimetrate dal PAI, come anche confermato nella nota dell'AdB sopra citata;

- ricade interamente in aree soggette a contaminazione salina del PTA;
- è interessato da alcuni Ambiti Territoriali Estesi di tipo B, C e D e Ambiti Territoriali Distinti individuati dal PUTT/P, tra cui le aree archeologiche così come descritte nella nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici sopra citata.

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

Il Piano in oggetto ha come finalità ultima quella del perseguimento degli obiettivi di tutela della salubrità dell'intera comunità di Torchiarolo e degli abitanti del territorio limitrofo.

Le misure, in generale, attuano quale obiettivo di sostenibilità ambientale quello teso alla riduzione della pressione ambientale sulla componente aria, in termini soprattutto qualitativi (l'orientamento verso forme di combustione più efficienti, con selezione a favore di matrici combustibili diverse da quella legnosa), sostenendo gli aspetti pubblici di condivisione e sensibilizzazione delle buone pratiche, determinando così uno scenario di maggiore responsabilizzazione collettiva, anche nei riguardi di altre attività che generano esternalità a carico delle ambiente.

Relativamente alle altre componenti ambientali, nel Rapporto Ambientale Preliminare si riferisce quanto segue.

Sono possibili alcune ricadute positive anche indirette, esempio nell'ambito della raccolta differenziata dei rifiuti domestici. Altre misure (es. Misura 4.5) attuano quale obiettivo di sostenibilità ambientale quello teso alla riduzione della pressione ambientale sulla componente aria, in termini sia qualitativi che quantitativi.

Impatti positivi significativi sono registrabili, in generale, in termini di riduzione delle emissioni di gas serra.

Altri impatti positivi potrebbero rilevarsi a seguito dell'attuazione delle azioni per il miglioramento della qualità dell'aria, che a loro volta possono indirettamente determinare un decremento dei fenomeni di precipitazione acida, che degradano il patrimonio culturale.

La riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, con specifico riferimento alle sostanze acidificanti, potrebbe determinare un impatto complessivamente positivo in termini di riduzione del degrado di suolo, conseguente alle precipitazioni acide. Analoghe considerazioni possono essere riprese a vantaggio delle risorse idriche sotterranee, beneficate dalla diminuzione delle precipitazioni acide, che dovrebbe conseguire alla riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici, con impatti positivi.

Complessivamente il Piano di risanamento non determina impatti significativi sul tema della biodiversità, anzi, la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, potrebbe determinare anche un impatto complessivamente positivo sia attraverso il miglioramento della qualità dell'aria sia attraverso una riduzione del fenomeno delle precipitazioni acide.

Si può inoltre rilevare che il Piano, non prevedendo direttamente opere/interventi, non ha interferenze dirette con le emergenze ambientali e paesaggistiche del territorio comunale. Tuttavia si sottolinea che qualsiasi tipo di intervento teso a rendere operative le misure prescritte deve essere sottoposto alle verifiche di compatibilità con il regime vincolistico presente.

Si richiama infine quanto rappresentato dall'Autorità Ambientale con nota prot n. 10234 del 4/11/2013 e dall'ARPA Puglia nella nota istruttoria prot. n. 61119 del 28/10/2013 in particolare i riscontri tecnici puntuali alle osservazioni pervenute, e l'opportunità di anticipare il riesame del provvedimento AIA ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. al fine di approfondire quanto correlato ai c.d. eventi transitori della centrale.

Nel Rapporto Ambientale Preliminare (capitolo 8) vengono suggerite alcune “misure di orientamento” volte sia a “massimizzare eventuali impatti positivi sia per migliorare l’efficacia del piano nel perseguire gli obiettivi di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria”:

- sostegno al perseguimento dell’autonomia energetica nei Parchi e nelle Riserve regionali, sia nelle strutture pubbliche (Ente gestore) sia in quelle private (abitazione ed attività produttive)
- valutazione e abbattimento delle polveri sollevate durante le operazioni di coltivazione, frantumazione e trasporto dei materiali derivanti dalle attività industriali ed estrattive
- progettazione e realizzazione di fasce vegetate (arbustivo- arboree) in ambiti urbanizzati
- realizzazione di barriere sempreverdi ad elevata ramificazione lungo le principali direttrici di traffico
- potenziamento alla lotta degli incendi boschivi
- incentivi per il recupero da biogas da rifiuti e zootecnia

Il piano dovrebbe accogliere tali orientamenti, specificando i soggetti coinvolti (es. Comune di Torchiarolo e Comuni limitrofi, Provincia di Brindisi, Regione) e le modalità di perseguimento degli stessi (es. strumentazione urbanistica, convenzioni, valutazioni ambientali). In tal modo si potrebbero da un lato innescare delle azioni sinergiche su un più ampio territorio, come anche indicato dal MATT nell’ambito della consultazione, da un lato indirizzare l’eventuale revisione del piano a seguito del monitoraggio dell’efficacia delle misure previste.

In particolare, atteso che il piano, per le motivazioni sopra illustrate, non ha previsto “interventi finalizzati a limitare oppure a sospendere le attività che contribuiscono all’insorgenza del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme” (comma 4, art. 10, d.lgs. 155/2010), e che risultano in corso alcuni procedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per impianti a biomassa nel comune di Cellino San Marco che potrebbero avere impatti ambientali sulla qualità dell’aria dello stesso comune e dei comuni limitrofi, così come segnalato dalla Provincia di Brindisi nella note prot. n. 57792 e n. 57783 dell’11/9/2013 sopra riportate, le misure di orientamento proposte potrebbero essere integrate con la seguente.

Nell’ambito dei procedimenti autorizzativi ex art. 269 del d.lgs. 152/2006, in capo alla Provincia di Brindisi, la stessa Provincia e l’ARPA Puglia valutino, in funzione della distanza del progetto proposto dal territorio comunale di Torchiarolo, la coerenza con il piano ed eventualmente prescrivano di attuare sistemi di monitoraggio che si coordinino con quello del piano stesso. Inoltre, per tali progetti, qualora non rientrino nelle fattispecie soggette alle procedure di VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, l’autorità competente valuti la possibilità di “disporre, con deliberazione motivata, di sottoporre alle procedure di verifica o di VIA progetti di interventi od opere localizzati esclusivamente sul proprio territorio che, pur non compresi negli allegati, presentano, in riferimento alla tipologia, alla dimensione, alla localizzazione, alla vulnerabilità dei siti interessati e alle relative interrelazioni, rilevanti problemi di impatto ambientale”, ai sensi del comma 7 dell’art. 4 della l.r. 11/2001.

Con riferimento all’area da considerare potenzialmente interessata da fenomeno di inquinamento da PM10 derivante dalla combustione incontrollata e in sistemi di combustione non appropriati delle biomasse legnose, nel Rapporto Ambientale si riferisce che “Arpa Puglia provvederà a dettagliare maggiormente l’area di estensione di tale possibile criticità ambientale, in particolare attraverso l’elaborazione dei dati derivanti dall’indagine regionale sul consumo di biomasse legnose, effettuate nell’ambito della Convenzione ARPA-Regione sulle banche dati emissive e da poco conclusa”.

Nel Rapporto Ambientale Preliminare (capitolo 9) viene illustrato in linea generale un sistema di monitoraggio del piano che prevede, oltre agli indicatori di stato ambientale, monitorati da ARPA Puglia per quanto riguarda le concentrazioni di inquinanti PM10, e da altri enti preposti, anche indicatori “che servono a valutare l’efficacia delle misure di mitigazione, compensazione e orientamento adottate in fase attuativa”. E’ previsto che i diversi soggetti attuatori del piano facciano confluire i propri dati/informazioni nel sistema di monitoraggio e che “il Tavolo Tecnico si aggiornerà con cadenza trimestrale, per valutare lo stato di attuazione delle misure del presente Piano, e l’incidenza sullo stato di qualità dell’aria nella zona di interesse”. Inoltre “a cadenze predefinite, si ritiene opportuno che sia

previsto un report tecnico che compendi i risultati intermedi delle attività di monitoraggio ed una versione a carattere divulgativo, a cui dare diffusione, ad esempio, tramite web”.

Tali considerazioni sono presenti nel Piano unicamente nelle conclusioni, tuttavia il sistema di monitoraggio dovrebbe essere dettagliato con l'esplicitazione degli indicatori di stato e prestazionali che si intendono utilizzare e delle loro modalità di popolamento. Tale sistema, come anche indicato dal MATT nell'ambito delle consultazioni, deve far parte integrante del Piano.

In conclusione, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, e atteso che:

- la Regione Puglia ha inteso promuovere varie misure per il contenimento della produzione di PM10, sia con il Piano Regionale di Qualità dell'Aria, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 328 dell'11 marzo 2008 e la successiva Delibera di Giunta Regionale n. 686 del 6 maggio 2008 ed emanato con Regolamento 6/2008, sia con gli atti successivi di adeguamento alla normativa medio tempore sopraggiunta, il D.Lgs 155/2010,

- il Dlgs 155/2010 dispone, all'art. 9 c.1 che, “se in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i valori limite di cui all'allegato XI, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei criteri previsti all'appendice IV, adottano un piano che contenga almeno gli elementi previsti all'allegato XV e che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti”,

- il Piano oggetto di valutazione non presenta impatti ambientali negativi, piuttosto l'attuazione delle previsioni in esso comprese punta alla tutela della salubrità pubblica, nonché al perseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni climalteranti; si propone obiettivi di sostenibilità e qualità ambientale in linea con le strategie europee e nazionali e le misure previste sono esclusivamente di natura comportamentale,

- il Piano in esame, perseguendo unicamente obiettivi di sostenibilità ambientale, assolve “alle finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente” e contribuisce “alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”, integrando le considerazioni ambientali così come previsto dalla Parte II del D.Lgs. 152/2006; l'adozione degli orientamenti per la sostenibilità qui individuati, comprese le misure di orientamento individuate nel rapporto preliminare quali misure di compensazione ambientale, dovrebbe garantire un più significativo perseguimento degli obiettivi di piano ed, in generale, degli obiettivi di sostenibilità ambientali pertinenti.

- il Piano non definisce un quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti elencati negli allegati II, III e IV di cui al D.Lgs 152/2006,

- il percorso di definizione del Piano ha visto instaurarsi le varie forme di condivisione e partecipazione previste dalla legge, anche in ossequio a quanto richiesto dall'art. 9, c.7 del DLgs 155/2010.

- ARPA Puglia ha definito, in particolare, i contorni della problematica del superamento del limite di PM10 nel comune di Torchiarolo, impiegando in tale attività risorse strumentali e di personale e attivando specifiche collaborazioni con il mondo universitario e della ricerca, oltre che partecipando a numerosi eventi pubblici di confronto con i cittadini;

- le aree metropolitane di Taranto e Brindisi sono state definite “ad elevato rischio ambientale” dal Consiglio dei Ministri, con delibera del 30 novembre 1990, in base alla legge 305 del 1989 che, all'art. 6, le definisce come segue: “gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ambientali nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, e che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione”.

- l'Autorità Ambientale ha riferito, nella già menzionata nota prot. n. 10234 del 4/11/2013, circa “il perdurare della situazione di criticità della qualità dell'aria ambiente nel Comune di Torchiarolo, evidenziando che alla data del 30/9/2013 si sono già registrati 28 superamenti del valore limite giornaliero di concentrazione del PM10 rispetto a quello ammesso dal D.Lgs. 155/10 e pertanto si

evidenzia la necessità e l'urgenza di dare attuazione alle prescrizioni indicate nello schema di piano in oggetto che, allo stato di conoscenza, risultano le più indicate per la peculiarità della situazione in essere. Il superamento dei valori di legge di cui D.Lgs. 155/10, derivando da Direttiva europea, comporta l'attivazione di procedure di infrazione comunitaria”.

si ritiene che il “Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel Comune di Torchiarolo per l'inquinante PM10” non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006) e debba essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici anteriormente alla data di approvazione definitiva del piano.

Predisporre il piano di monitoraggio, integrandolo nel Piano, dettagliando gli indicatori di stato e prestazionali che si intendono utilizzare, le loro modalità di popolamento, i soggetti responsabili e come tali soggetti devono far confluire nello stesso i dati/informazioni disponibili.

Inserire nel piano le misure di orientamento proposte nel Rapporto Ambientale Preliminare, integrate con la seguente.

Nell'ambito dei procedimenti autorizzativi ex art. 269 del d.lgs. 152/2006, in capo alla Provincia di Brindisi, la stessa Provincia e l'ARPA Puglia valutino, in funzione della distanza del progetto proposto dal territorio comunale di Torchiarolo, la coerenza con il piano ed eventualmente prescrivano di attuare sistemi di monitoraggio che si coordinino con quello del piano stesso. Inoltre, per tali progetti, qualora non rientrino nelle fattispecie soggette alle procedure di VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, l'autorità competente valuti la possibilità di “disporre, con deliberazione motivata, di sottoporre alle procedure di verifica o di VIA progetti di interventi od opere localizzati esclusivamente sul proprio territorio che, pur non compresi negli allegati, presentano, in riferimento alla tipologia, alla dimensione, alla localizzazione, alla vulnerabilità dei siti interessati e alle relative interrelazioni, rilevanti problemi di impatto ambientale”, ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della l.r. 11/2001.

In recepimento alle indicazioni fornite dall'Autorità Ambientale con nota prot. 10234 del 4/11/2013, anticipare il riesame del provvedimento AIA DVA-DEC-2012-0000253 (a favore della centrale termoelettrica di Brindisi Cerano) ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. in data da stabilirsi nel piano di monitoraggio.

Prevedere che per tutti gli eventuali interventi / opere da mettere in campo per rendere operative le misure prescritte sia verificato il regime vincolistico presente in modo da acquisire, se necessari, i pareri di competenza.

Integrare il Rapporto Ambientale Preliminare nella documentazione di Piano da sottoporre alla definitiva approvazione, come previsto dal comma 6 dell'art. 8 della l.r. 44/2012, aggiornato a seguito del presente provvedimento, in particolare integrandolo con la nota istruttoria dell'ARPA Puglia prot. n. 61119 del 28/10/2013.

Organizzare seminari informativi e di confronto con la popolazione interessata, con il coinvolgimento dei comuni limitrofi, con l'auspicio di una azione sinergica e concordata su un più ampio territorio.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel Comune di Torchiarolo (BR) per l'inquinante PM10, ai sensi D.lgs.155/2010 art. 9 comma 1”;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche

successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

Vista la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso

il Dirigente dell'Ufficio
Programmazione Politiche
energetiche VIA e VAS,

DETERMINA

- di escludere il "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel Comune di Torchiarolo (BR) per l'inquinante PM10, ai sensi D.lgs.155/2010 art. 9 comma 1" dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della l.r. 44/2012, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità Ambientale del Servizio Regionale all'Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio
Ing. C. Dibitonto
